

## Inabili civili, ciechi e sordomuti: la maggiorazione al milione spetta con decorrenza dal 01 Agosto

**La circolare INPS n. 107 attua la sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020. L'aumento verrà corrisposto d'ufficio. Solo ai titolari di Pensione di Inabilità I. 222/84 l'aumento sarà riconosciuto a domanda**

Con la [circolare INPS n. 107 del 23 settembre 2020](#) l'Istituto fornisce tutte le indicazioni e i chiarimenti sul diritto alla maggiorazione al milione e sulla modalità di presentazione della domanda.

**Dal 20 luglio 2020** agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e ai sordi titolari di **pensione di inabilità I. 222/84** è riconosciuta una **maggiorazione economica** tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità.

**Requisiti:** Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto **18 anni**, quindi non più solo ai soggetti di età maggiore di 60 anni.

Per avere diritto al beneficio sono necessari determinati **requisiti reddituali**, riportati in tabella:

Anno 2020	Limite Reddito	Limite Coniugale
Soggetto non coniugato	€ 8.469,63	-
Soggetto Coniugato	€ 8.469,63	€ 14.447,72

Il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all'importo massimo moltiplicato per tredici mensilità); il beneficiario coniugato, oltre al rispetto del limite personale di 8.469,63 euro, deve possedere redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

Se entrambi i coniugi hanno diritto all'incremento, questo concorre al calcolo

### In questo numero:

*Inabili civili, ciechi e sordomuti: la maggiorazione al milione spetta con decorrenza dal 01 Agosto;*

*INPS: il richiedente ANF in condizione di Inabile non ha diritto alla maggiorazione dei livelli reddituali;*

*INAIL: Al 31 agosto denunciati 52.209 contagi sul lavoro da Covid-19;*

*Corte di Cassazione: l'infortunio in itinere deve essere riconosciuto anche al lavoratore in permesso;*

*INPS: In caso di malattia la variazione del domicilio è agibile on-line.*

### Immigrazione:

*Emersione rapporti di lavoro Il contributo forfettario per i rapporti di lavoro irregolari;*

*Distacco transnazionale Receipta la direttiva dell'Ue;*

*Emergenza Covid-19 Nuove misure per chi arriva dalla Bulgaria e dalla Serbia.*

## Dal 01 Agosto 2020 per un numero consistente di invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordomuti, titolari di provvidenze economiche, scatta la maggiorazione al milione disposta dalla sentenza di Corte Costituzionale

reddituale.

Pertanto, nel caso in cui l'attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all'altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l'importo dell'aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell'aumento già riconosciuto all'altro.

**Redditi:** Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.

Sono invece esclusi dal computo i seguenti redditi: il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento, l'importo aggiuntivo di € 154,94, i trattamenti di famiglia, l'indennizzo previsto dalla legge n.210/92 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

**Decorrenza:** la decorrenza non potrà essere anteriore al 1° agosto 2020.

Il beneficio viene **riconosciuto d'ufficio** agli invalidi civili totali, ai ciechi civili assoluti e ai sordomuti.

Discorso diverso per i **titolari di Pensione di Inabilità art. 2 I. 222/84: il beneficio verrà attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.**

Per coloro i quali inoltreranno domanda di ricostituzione **entro il 9 ottobre 2020**, l'aumento avrà decorrenza dal 1° agosto 2020.

L'INPS motiva questa differenza di trattamento in quanto l'art. 38, c. 4, della legge n. 448/2001 prevede l'applicazione dell'incremento di cui all'articolo 38, comma 1, alla maggiorazione di cui alla legge n.544/1988 che, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della medesima legge, può essere riconosciuta solo a domanda.

La platea di pensionati titolari di pensione di Inabilità interessati a questa fattispecie non è ampia, si tratta principalmente di pensionati che si son visti liquidare la pensione nel sistema contributivo, ma al di là dei numeri la decisione non è condivisa dal Ce.Pa. e a breve seguiranno indicazioni di contenzioso.

**INPS: il richiedente ANF in condizione di Inabile non ha diritto alla maggiorazione dei livelli reddituali**

La Direzione Centrale INPS in risposta ad un recente quesito formulato da INCA Nazionale ribadisce che la maggiorazione dei livelli reddituali ai fini ANF prevista per inabilità del soggetto richiedente è riconosciuta esclusivamente nel caso in cui lo stesso sia pensionato.

Diversamente, nel caso in cui il soggetto richiedente sia lavoratore non può essere applicata in quanto non è riscontrata la condizione di assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, a causa di infermità o difetto fisico o mentale.

I riferimenti normativi sono l'art. 2, c.2 della L. 153/88 istitutiva dell'A.N.F. e la circ. INPS n. 12/1990 p.to 9.

Per questo motivo la procedura di domanda telematica ANF DIP è impostata tenendo conto di quanto

normativamente previsto e consente la richiesta di ANF con maggiorazione per un nucleo familiare con entrambi i genitori, di cui uno inabile, e con due figli minori ma esclusivamente nel caso in cui il genitore inabile non sia il richiedente lavoratore ma il coniuge. Questa risposta appare a nostro giudizio fortemente discriminatoria.

Poniamo infatti il caso di due nuclei familiari con il medesimo numero di componenti pari a 4 e lo stesso reddito annuo di € 30.000, con l'unica differenza rappresentata dalla condizione del soggetto inabile: in un caso lavoratore dipendente e richiedente gli ANF, mentre nell'altro coniuge inabile di lavoratore dipendente. La differenza mensile di importo dell'ANF percepita dal secondo nucleo sarà pari a € 186,82 .

Attendiamo ora indicazioni di contenzioso, nella consapevolezza che la normativa verrà molto probabilmente stravolta a causa dell'avvento del nuovo Assegno Unico Universale di prossima emanazione.

**INAIL: Al 31 agosto denunciati 52.209 contagi sul lavoro da Covid-19**

La Consulenza statistico attuariale dell'INAIL [ha emanato l'ottavo report](#) inerente l'incidenza dei casi di contagio nell'esercizio dell'attività lavorativa.

Il report è integrato [da schede regionali](#) con la descrizione degli effetti determinati dalla pandemia.

I casi di contagio da Covid-19 derivanti da esposizione a rischio lavorativo denunciati all'INAIL alla data del 31 agosto sono stati 52.209, pari al 19,4% del totale dei contagiati nazionali comunicati dall'I.S.S. alla stessa data.

Il numero è in aumento di 846 unità rispetto a quelli rilevati dal monitoraggio al 31 luglio.

I **casi mortali sono 303**, tale cifra rappresenta circa un terzo dei decessi denunciati all'INAIL da inizio anno ed equivale allo 0,9% rispetto al complesso dei deceduti nazionali da Covid-19 comunicati dall'I.S.S. al 31 agosto. L'età media dei soggetti deceduti è di 59 anni; i casi sono concentrati soprattutto tra gli uomini (83,8%) e nelle fasce 50-64 anni (69,3%) e over 64 anni (19,8%).

Prendendo in considerazione il totale delle infezioni di origine professionale segnalate all'Istituto, il rapporto tra i generi si inverte: il 71,3% dei lavoratori contagiati sono donne e l'età media scende a 47 anni.

Dall'analisi territoriale emerge che più di otto denunce su 10 sono concentrate nel Nord Italia: il 56,1% nel Nord-Ovest e il 24,2% nel Nord-Est, seguiti da Centro (11,9%), Sud (5,7%) e Isole (2,1%).

Per quanto attiene i casi mortali, sono concentrati anch'essi nel nord-ovest con una concentrazione rilevante nelle province di Bergamo, Brescia e Milano.

Per quanto attiene le attività produttive, il maggior numero di casi si registra nel settore della Sanità e assistenza sociale (che comprende ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche, policlinici universitari, residenze per anziani e disabili) con il 71% di contagi e il 23% di casi mortali.

Con la graduale ripresa delle attività a partire dal mese di maggio, si osserva una progressiva riduzione dell'incidenza dei casi di contagio nel settore **(segue pg. 3)**

sanità e assistenza sociale, e un incremento in quelle della attività economiche che, soprattutto nel periodo estivo, hanno avuto una ripresa lavorativa come ad esempio i servizi di alloggio e ristorazione o noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese.

La categoria professionale dei **tecnici della salute** con il 39,7% dei contagi denunciati, (oltre l'83% dei quali relativi a infermieri), **si conferma la più colpita dal virus**, seguita dagli operatori socio-sanitari (20,9%), dai medici (10,2%), dagli operatori socio-assistenziali (8,9%) e dal personale non qualificato nei servizi sanitari, come ausiliari, portantini e barellieri (4,8%), dagli impiegati amministrativi (3,1%), dagli addetti ai servizi di pulizia (1,9%) e dai dirigenti sanitari (1,0%).

**L'analisi dei decessi** rivela come circa un terzo dei casi mortali codificati riguardi personale sanitario e socio-assistenziale, a partire dai tecnici della salute (il 58% sono infermieri), con il 10,3% dei decessi, seguiti da medici (7,5%), operatori socio-sanitari (5,6%), operatori socio-assistenziali e personale non qualificato nei servizi sanitari (3,6% per entrambe le categorie), e specialisti nelle scienze della vita, come tossicologi e farmacologi (2,4%). Le altre categorie coinvolte sono quelle degli impiegati amministrativi (11,5% dei decessi), degli addetti all'autotrasporto (6,3%), degli addetti alle vendite (2,8%), dei dipendenti nelle attività di ristorazione, degli addetti ai servizi di sicurezza, vigilanza e custodia e dei direttori, dirigenti ed equiparati dell'amministrazione pubblica e nei servizi di sanità, istruzione e ricerca (tutte con il 2,4% dei casi mortali denunciati).

### Corte di Cassazione: l'infortunio in itinere deve essere riconosciuto anche al lavoratore in permesso

Segnaliamo un interessante pronunciamento della Suprema Corte sulla tutela dell'infortunio in itinere nell'ipotesi in cui il lavoratore percorra il tragitto casa-lavoro dopo aver fruito di un permesso personale.

La Corte era chiamata a rispondere al ricorso presentato dagli eredi di un lavoratore, deceduto per un incidente stradale avvenuto mentre tomava al lavoro, al termine di un permesso ottenuto per motivi personali. L'Inail aveva respinto la richiesta di rendita ai superstiti presentata dagli eredi del lavoratore e tale diniego era stato confermato nei gradi successivi di giudizio con la motivazione che la fruizione di un permesso per motivi personali interromperebbe il nesso eziologico con l'attività lavorativa.

La Cassazione, con l'ordinanza n. 18659/2020 ha ribaltato il verdetto di secondo grado, affermando, preliminarmente che, l'art. 2, comma 3, del Testo Unico su salute e sicurezza (n.1124/1965) tutela il rischio generico cui è esposto qualsiasi lavoratore durante il compimento del normale percorso fra casa e luogo di lavoro, sottolineando come **l'unica condizione per la quale è esclusa la tutela INAIL, nei casi di infortuni in itinere, è la condotta del lavoratore che, per ragioni indipendenti da cause di servizio, decide di interrompere il normale percorso deviando arbitrariamente** e che realizza il cosiddetto rischio elettivo.

Secondo i Giudici di legittimità, il rischio elettivo non può certamente dirsi integrato dalla circostanza che il rientro sul luogo di lavoro sia avvenuto a seguito di un permesso per motivi familiari, non potendo certamente in tal caso considerarsi interrotto il nesso rispetto all'attività lavorativa. La fruizione del permesso realizza, infatti, una sospensione dell'attività simile alle pause o ai riposi tra un turno di lavoro e quello successivo: situazioni entrambe soggette a copertura INAIL. Su tali presupposti, la

Cassazione ha accolto il ricorso presentato dagli eredi del lavoratore defunto, attribuendo loro il diritto a vedersi riconosciute le prestazioni per i superstiti da parte dell'INAIL.

### INPS: In caso di malattia la variazione del domicilio è agibile on-line

Riportiamo le indicazioni offerte da INPS con la [circolare n. 106/2020](#) circa la messa in linea di un nuovo servizio ad uso del lavoratore per **la comunicazione del cambio di indirizzo di reperibilità durante l'evento di malattia comune**, ai fini della possibile disposizione della visita medica di controllo domiciliare. (VMC)

Questo nuovo canale sostituisce le precedenti modalità con le quali il lavoratore, assente per malattia, comunicava all'INPS variazioni della reperibilità al fine di non incorrere in sanzioni nel caso di assenza alla VMC.

Il nuovo servizio è disponibile per tutti i lavoratori dei settori privato e pubblico e non sostituisce in alcun modo gli obblighi contrattuali di comunicazione da parte dei medesimi lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro.

I lavoratori privati durante la malattia indennizzata, hanno l'onere di comunicare all'INPS eventuali variazioni di reperibilità: tale adempimento deve essere svolto prima di effettuare lo spostamento con la massima diligenza e tempestività possibili, al fine di non incorrere nelle sanzioni in caso di assenza alla VMC.

Per i lavoratori pubblici, la normativa vigente prevede invece che il dipendente comunichi preventivamente alla propria amministrazione di appartenenza l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi. L'Amministrazione è tenuta a fornire quindi il dato all'INPS per l'effettuazione delle VMC datoriali e d'ufficio.

### Immigrazione

#### Emersione rapporti di lavoro

##### Il contributo forfettario per i rapporti di lavoro irregolari

Il [Decreto del Ministero del Lavoro del 7.07.2020](#) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8.09.2020 ha determinato gli importi del contributo forfettario di cui all'art. 103, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e all'art. 8 comma 2 del DM 27.05.2020, per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale dal datore di lavoro che abbia presentato l'istanza di emersione dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con lavoratori italiani, comunitari e stranieri. L'importo varia a seconda dei settori di impiego dei lavoratori ed è pari, "per ciascun mese o frazione di mese" di lavoro irregolare, a:

- euro 300,00, per i settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- euro 156,00, per i settori dell'assistenza alla persona per sé stessi o per i componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza;
- euro 156,00, per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Con la [risoluzione n° 58/E del 25 settembre 2020](#), l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", dei contributi forfettari citati sopra.

## Distacco transnazionale

### Recepita la direttiva dell'Ue

Il 15 settembre scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il [Dlgs n. 122/2020](#) che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28.06.2018, recante modifica della Direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. Il Dlgs 122/2020 – che entrerà in vigore a partire dal 30.09.2020 - ha modificato il Dlgs 17.07.2016, n. 136 che a sua volta ha dato attuazione alla direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15.05.2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).

In sintesi, il Dlgs 122/2020:

- non si applica "alle prestazioni transnazionali di servizi nel settore del trasporto su strada" (art. 3 Dlgs 122/2020);
- tratta il distacco operato dalle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice con sede nel medesimo o in un altro Stato membro uno o più lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria unità produttiva o altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, che ha sede in Italia (art. 1 comma 2bis del Dlgs 136/2020);
- interviene in merito alle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori distaccati (i periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo, la retribuzione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, etc...), compresi il riconoscimento delle indennità versate a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio e i congedi annuali retribuiti (art. 4 commi 1, 1bis e 2 del Dlgs 136/2020);
- introduce nuove disposizioni riguardanti il distacco di lunga durata in relazione all'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali (art. 4bis del Dlgs 136/2020);
- interviene in merito all'aggiornamento del sito web ministeriale (art. 7 Dlgs 136/2016), alla cooperazione tra le autorità (art. 8 Dlgs 136/2016), agli obblighi informativi (art. 10bis Dlgs 136/2016) e alle sanzioni (art. 12 Dlgs 136/2016).

## Emergenza Covid-19

### Nuove misure per chi arriva dalla Bulgaria e dalla Serbia

Come anticipato nella precedente Newsletter dell'INCA-Lombardia, il 21.09.2020 il Ministro della Salute Roberto

Speranza ha firmato una nuova [ordinanza](#) che oltre ad estendere l'obbligo di test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree della Francia (Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra), ha rivisto le misure di prevenzione nei confronti delle persone che intendono fare ingresso in Italia e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Bulgaria e in Serbia. Dal 22.09.2020 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'[Ordinanza 21 settembre 2020 del Ministro della Salute](#)):

- per la **Bulgaria** si applica la disciplina prevista per i Paesi UE compresi nell'elenco B del DPCM 7.08.2020 come modificato dal DPCM 7.09.2020; di conseguenza, per chi ha soggiornato o è transitato dalla Bulgaria nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia, non vige più l'obbligo dell'isolamento fiduciario;
- la **Serbia**, precedentemente inclusa nell'elenco F, viene inserita nell'elenco E del DPCM 7.08.2020 dove sono riportati i paesi per i quali è previsto il divieto sia degli spostamenti "da e per" l'Italia sia l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che li hanno transitato o soggiornato nei quattordici giorni antecedenti. Tali divieti non si applicano solo in presenza di precise motivazioni, da comprovare, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Il rientro/l'ingresso in Italia è consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare permesso di soggiorno ed ai loro familiari. Il DPCM 7 settembre 2020 ha introdotto la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell'elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l'abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia). All'ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un'[autodichiarazione](#) nella quale si deve indicare la motivazione che consente l'ingresso/il rientro. L'autodichiarazione va mostrata a chiunque sia preposto ad effettuare i controlli. Agli interessati può essere richiesto di mostrare eventuale documentazione di supporto. Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione). È inoltre necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.



### Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

[lombardia@inca.it](mailto:lombardia@inca.it) (notizie previdenza) [Clemente.Elia@cgil.brescia.it](mailto:Clemente.Elia@cgil.brescia.it) (notizie immigrazione)